

STATUTO DELLA CONVENZIONE DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE COORDINATA DELLO SVILUPPO DELL'USO DI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (I.C.B.I.)

Art. 1 – COSTITUZIONE

In forza della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2001, ed ai sensi del decreto n. 83 del 20 dicembre 2000 del Servizio IAR Ministero dell'Ambiente, dai seguenti Comuni: Parma, Bari, Biella, Bologna, Bra, Firenze, Genova, Meina, Modena, Mondovì, Palermo, Piacenza, Pomigliano d'Arco, Reggio Emilia, Terni, Venezia, Verona, viene costituito un soggetto strumentale, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 degli Enti associati per le finalità di cui all'art. 3.

Art. 2 – DENOMINAZIONE

Il soggetto costituito assume il nome di Convenzione per la realizzazione delle iniziative di Sviluppo dei Carburanti a Basso Impatto. I documenti e gli atti della Convenzione recheranno il nome del Comune capofila e l'acronimo I.C.B.I.

Art. 3 – FINALITA'

La Convenzione I.C.B.I. nel proporre la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nel settore della mobilità urbana, realizzando il progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e sviluppo dell'uso dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e per lo sviluppo della rete di distribuzione degli stessi, perseguirà, esclusivamente le finalità che sono individuate nell'art. 2 della convenzione che i Comuni hanno stipulato.

Art. 4 – SEDE

La Convenzione ha sede presso il Comune capofila, individuato nel Comune di Parma, presso gli uffici dell'Assessorato alla Mobilità ed all'Ambiente. Le attività e le riunioni degli organi della Convenzione si potranno svolgere, altresì, presso qualunque sede dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 5 – DURATA

La durata della Convenzione è fissata in anni cinque e in ogni caso, fino al raggiungimento delle finalità della medesima, in relazione alla realizzazione del progetto che finanzia le iniziative.

Art. 6 – ASSOCIATI

1. Fanno parte dell'iniziativa i Comuni che abbiano approvato e sottoscritto la Convenzione costitutiva di I.C.B.I.
2. Oltre ai Comuni che all'inizio hanno sottoscritto la Convenzione, possono aderire all'iniziativa, con formale richiesta, di cui prende atto la Conferenza degli Assessori, i Comuni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21.4.1999 n. 163, i Comuni individuati dalle Regioni nei piani di risanamento di cui all'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988 n. 203, nonché i Comuni ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle Regioni medesime ai sensi dell'art. 9 del Decreto 20.5.1991 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1992.

Art. 7 – FUNZIONI

La Convenzione, avvalendosi di un proprio ufficio, con autonomia organizzativa e decisionale rispetto al Comune capofila, svolge le funzioni d'indirizzo, gestionali ed operative necessarie per le finalità previste dai suoi strumenti costitutivi e regolamentari.

Art. 8 – ORGANI

Sono organi della Convenzione: la Conferenza degli Assessori, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato di Progetto.

Art. 9 – CONFERENZA DEGLI ASSESSORI - COMPETENZA

1. La Conferenza degli Assessori è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delle attività della Convenzione.
2. Essa è composta dagli Assessori delegati alla mobilità e ambiente dei singoli Comuni partecipanti alla Convenzione che, per la partecipazione a specifiche sedute, possono delegare un altro assessore o un funzionario del Comune.
3. In base alla Convenzione, approva lo Statuto, nomina il Presidente, adotta gli indirizzi di gestione, approva i progetti, i piani operativi, i programmi, i piani finanziari e gestionali ed i rendiconti per ogni esercizio finanziario, ed il regolamento.
Determina e definisce gli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi di gestione che devono essere iscritti nel PEG del Comune capofila.
Designa, di norma, fra i dipendenti dei Comuni che partecipano all'Associazione, il direttore che viene nominato dal sindaco competente.

Art. 10 – FUNZIONAMENTO

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno dei lavori e sottoscrive gli avvisi di convocazione. La prima seduta della conferenza viene convocata contestualmente a quella di sottoscrizione della Convenzione costitutiva.
2. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque delle amministrazioni aderenti e decide a maggioranza semplice.
3. Alla seduta partecipa il Direttore che cura la relazione dei verbali ed il Segretario Generale del Comune capofila che collabora ed assiste l'organo per assicurare la conformità dell'attività della Convenzione all'ordinamento vigente.
4. La Conferenza degli Assessori è convocata almeno una volta all'anno e quando ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo che rappresenta l'intera Convenzione, anche verso l'esterno. Il Presidente ha poteri di sovrintendenza, nonché di vigilanza e controllo sull'attività della Convenzione e delle sue strutture gestionali ed esecutive. Egli adotta le iniziative ed i provvedimenti conseguenti alle sue funzioni e sottoscrive gli atti della Convenzione che non sono di competenza del direttore.
2. Il Presidente è nominato tra i componenti della Conferenza degli Assessori nella sua prima seduta, a maggioranza.
3. Il Presidente viene coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Ufficio di Presidenza e si avvale della collaborazione del Direttore e del Segretario Generale del Comune capofila.

Art. 12 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. La Conferenza degli Assessori nomina un Ufficio di Presidenza composto: dal Presidente, da un rappresentante della Convenzione Città Metropolitane, dal Coordinatore del Comitato di Progetto e da tre Assessori nominati dalla conferenza medesima.

Art. 13 – COMITATO DI PROGETTO

1. Il Comitato di progetto viene nominato dalla Conferenza degli Assessori.
2. Il Comitato di progetto valuta l'istruttoria svolta sui singoli progetti ed esprime pareri in ordine ai progetti di potenziamento delle reti di distribuzione che trasmette all'ufficio di Presidenza per

l'approvazione.

3. Il Comitato è presieduto da un coordinatore ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, da un rappresentante della Convenzione Città Metropolitane e da due tecnici, tutti nominati dalla Conferenza.

4. Il Direttore della I.C.B.I., con funzioni di segretario, cura l'attività del Comitato e la verbalizzazione delle sue sedute.

Art. 14 – CRITERI GENERALI DI GESTIONE OPERATIVA

1. L'attività gestionale della Convenzione è improntata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, legalità ed assicura la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti al progetto.

2. Il rapporto tra gli organi politici e la dirigenza, sono informati al criterio di distinzione fra la funzione d'indirizzo e quella di gestione dell'apparato.

Art. 15 – UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Ufficio operativo per la concretizzazione del progetto che sostanzia la finalità di cui all'art. 3, assicura, con piena autonomia decisionale rispetto all'apparato del Comune capofila, la gestione della Convenzione.

2. Un apposito regolamento, approvato dalla Conferenza degli Assessori, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dei componenti dell'Ufficio.

3. Gli uffici ed i servizi del Comune capofila, svolgono attività ed operazioni di supporto tecnico-amministrativo anche avvalendosi di strutture esterne.

Art. 16 – DIRETTORE

1. Il Direttore dell'ufficio è responsabile della gestione dell'intero complesso delle attività affidate alla Convenzione e riveste i poteri previsti per i dirigenti apicali del Comune capofila.

2. Al Direttore, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente statuto, sono applicate le norme prescritte per il personale dirigenziale degli enti locali, ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Su designazione della Conferenza degli Assessori può essere nominato, ad interim, un dirigente del Comune capofila.

Art. 17 - GESTIONE CONTABILE

1. Per la gestione contabile delle risorse trasferite al Comune capofila per conto della convenzione si applicano tutte le norme dell'ordinamento contabile del medesimo Comune.

2. Le risorse ricevute per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, sono rimosse dal Comune capofila con uno specifico capitolo di entrata nel bilancio di previsione e spese a mezzo di legittima determina adottata dal direttore, sulla base dei programmi e dei progetti approvati, con imputazione ad uno specifico capitolo del documento contabile.

3. Una quota delle risorse ricevute è destinata per ristorare le spese di personale e di funzionamento della Convenzione, a favore del Comune capofila.

4. A cura del direttore, l'ufficio operativo provvederà ad una speciale rendicontazione delle risorse gestite.

Art. 18 – PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Ciascun Comune partecipante alla Convenzione, ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente ed alla Conferenza degli Assessori proposte ed iniziative concernenti l'attività della medesima.

2. Le proposte ricevute devono essere sottoposte, sollecitamente, all'attenzione degli organi competenti e devono ottenere, comunque, una risposta entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento.

3. A cura del Direttore dell'ufficio, a ciascun Comune devono essere trasmesse copie degli atti e delle determinazioni adottate dalla Conferenza degli Assessori, del Comitato di progetto e del direttore.

Art. 19 – NORMA TRANSITORIA

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, la Conferenza degli Assessori approverà lo Statuto e nomina il Presidente. Il Segretario Generale del Comune capofila, curerà la verbalizzazione della prima seduta della Conferenza degli Assessori

Art. 20 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Libro I, Titolo 2 del Codice Civile, nonché quelle previste dal decreto D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.